Procedura di gara aperta per l'affidamento del "Servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati)"

Documento di progetto (art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016)

Il presente documento è redatto in conformità a quanto richiesto in materia dal D. Lgs. n. 50 del 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Il documento è suddiviso nei 7 punti di seguito indicati.

I. La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
II. Il fabbisogno di supporto;
III. Il periodo e tempistica di svolgimento dei servizi richiesti;
IV. Il gruppo di lavoro;
V. Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
VI. Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
VII. Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche esecutive e l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire.

I. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO: QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

L'ordinamento giuridico italiano ha ratificato e reso esecutiva, con L. 27 maggio 1991, n.176, la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989. In applicazione del principio di garanzia del superiore interesse del minore, l'art. 33 del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico dell'immigrazione), e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito il Comitato per i minori stranieri, al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. I compiti del Comitato, relativi ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nel territorio dello Stato italiano e ai minori stranieri accolti temporaneamente in Italia, sono stati specificamente regolamentati nel successivo D.P.C.M. 5.12.1999, n. 535.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 20 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, il Comitato per i minori stranieri ha cessato le proprie funzioni e le attività da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Numerosi interventi normativi adottati nel corso degli ultimi anni hanno riguardato la materia dei minori stranieri, e più specificamente il tema dei MSNA con un impatto sulle competenze attribuite alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione. In particolare, il D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (di attuazione della *direttiva 2013/33/UE*, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della *direttiva 2013/32/UE*), che ha ridisegnato il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, introducendo specifiche disposizioni sull'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori non accompagnati, con l'obiettivo di rafforzare complessivamente gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento. In secondo luogo, la L. 7 aprile 2017, n. 47 recante "*Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati*", che punta a disciplinare in maniera organica tutta la materia dell'accoglienza e della tutela dei diritti del minore straniero non accompagnato, introducendo importanti disposizioni in tema di identificazione e accertamento dell'età, censimento e monitoraggio delle presenze, rilascio dei permessi di soggiorno, nomina del tutore e affido familiare, istruzione e assistenza sanitaria, strutture di accoglienza, casi di ritorni volontari assistiti e tutela dei minori vittime di tratta.

Il 4 ottobre 2018 è stato adottato il D.L. n. 113/2018, recante "*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132/2018. Il citato D.L. n. 113/2018 aveva abrogato le ultime disposizioni dell'art. 32, co. 1-bis, del D. Lgs. n. 286/1998, secondo le quali "*il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"* rendendo inapplicabile l'istituto del c.d. silenzio assenso nel procedimento di rilascio del parere previsto dall'art. 32 del T.U. dell'immigrazione ai fini della conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età e, pertanto, tale parere doveva essere adottato in forma espressa. Con l'approvazione del D.L. n. 130/2020, convertito con modificazione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173[1] però l'istituto del silenzio-assenso nel procedimento per il rilascio del parere è stato reintrodotto con l'aggiunta del seguente periodo «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241» al comma 1 *bis* dell'art. 32 del D. Lgs. n. 286/98.

Anche sul piano sovranazionale è costante l'attenzione alle problematiche che coinvolgono i minori stranieri non accompagnati: il 23 settembre 2020 la Commissione Europea ha presentato il Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo[2], il quale rappresenta il nuovo corso della politica migratoria dell'Ue. Il Nuovo Patto indica le politiche di sostegno ai minori e alle persone vulnerabili tra le maggiori priorità del nuovo corso.

In questo contesto, l'iniziativa di maggiore rilievo adottata nell'ambito del citato nuovo Patto è il Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, all'interno del quale viene sottolineato che i minori migranti hanno bisogno di misure di sostegno e di protezione aggiuntivi che ne garantiscano sempre l'interesse superiore, soprattutto quando non sono accompagnati. Le misure nazionali dovranno porre particolare attenzione alla delicata fase del passaggio all'età adulta e dalla scuola al lavoro, momenti particolarmente impegnativi per i minori migranti arrivati da poco, in particolare per i giovani non accompagnati.

Infine, preme segnalare che nel giugno 2021 è stata adottata dal Consiglio la Raccomandazione che istituisce una garanzia europea per l'infanzia previamente proposta dalla Commissione Europea, finalizzata a garantire che tutti i bambini a rischio di povertà ed esclusione sociale in Europa possano

---

1 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg

2 https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_it

avere accesso effettivo e gratuito ai servizi educativi per la prima infanzia e all'istruzione, comprese le attività scolastiche, almeno un pasto nutritivo ogni giorno scolastico, l'assistenza sanitaria, un'alimentazione sana e un alloggio adeguato. Particolare attenzione è rivolta al target dei minori con *background* migratorio, ed in particolare ai minori stranieri non accompagnati, in quanto categoria particolarmente vulnerabile e quindi a maggior rischio di povertà ed esclusione sociale.

Da ultimo, non si può non fare un cenno al momento storico particolarmente difficile che stiamo attraversando a livello globale: la grave crisi umanitaria provocata dalla guerra in Ucraina sta determinando l'ingresso nel nostro Paese di numerosi minori provenienti dai territori dilaniati dal conflitto. Alcuni di essi giungono accompagnati da un genitore o da parenti, ma una parte consistente si trova senza figure adulte di riferimento. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale e sovranazionale in tema di minori stranieri non accompagnati, con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, è stata introdotta per la prima volta in ambito europeo la misura della protezione temporanea per tutte le persone che sono sfollate dall'Ucraina a causa della guerra. La Commissione, con la comunicazione 2022/C 126 I/013, ha fornito alcuni orientamenti per l'attuazione della citata decisione. In particolare, con riferimento ai minori non accompagnati, la Commissione pone *l'obiettivo di raggiungere il giusto equilibrio tra il grado di flessibilità necessario per consentire il funzionamento efficace della solidarietà e la necessità di assicurare il rispetto delle garanzie e delle tutele fondamentali per i medesimi e, quindi, la piena protezione di questi ultimi.* A tal fine, lo Stato membro di primo ingresso, sia nei casi di minori non accompagnati che proseguono il viaggio verso un altro Stato membro per ricongiungersi con un familiare, sia nei casi di minori non accompagnati presi in carico da persone note con cui non hanno legami di parentela o da organizzazioni pubbliche o private di altri Stati membri al fine di ricevere assistenza in questi ultimi, dovrebbe garantire che l'identità dei minori e quella degli adulti con cui proseguono il viaggio siano registrati dalle autorità competenti nello Stato membro di primo ingresso conformemente al diritto nazionale, prima della prosecuzione del viaggio; ed ancora, si pone la necessità che siano istituiti e attuati controlli rapidi al momento della registrazione, anche al fine di prevenire e individuare eventuali casi o rischi di abuso o tratta di esseri umani. Nella citata Comunicazione, inoltre, la Commissione stabilisce che, per favorire il ricongiungimento con familiari eventualmente soggiornanti in altri Stati dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avviare tempestivamente tutte le procedure per individuare tali familiari, e in un'ottica di collaborazione, facilitare lo scambio transfrontaliero di informazioni e dati sui casi di minori non accompagnati che si spostano tra diverse giurisdizioni dell'UE.

Alla luce di quanto sopra esposto, le attività svolte dalla Direzione Generale, sulla base delle competenze attribuite in tema di monitoraggio e censimento della presenza dei minori non accompagnati dal citato DPCM 535/99, attraverso la previsione di una banca dati (articoli 2, 4 e 5), rafforzate dal D. Lgs. n. 142/2015 (art. 19, comma 5) e, in seguito, dall'istituzione ad opera della L. n. 47/2017 del *Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati* (SIM) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 9, comma 1), risultano di fondamentale importanza per garantire la tutela dei minori non accompagnati e il perseguimento del loro superiore interesse.

Il sistema informativo negli anni si è arricchito di numerose funzionalità passando da uno strumento censimentario a un sistema gestionale, in grado di documentare, oltre alla presenza del minore sul territorio italiano, gli eventi determinanti il percorso del minore fino al compimento della maggiore età. L'utilizzo del sistema come registro ufficiale dei minori in accoglienza a carico del Fondo nazionale ha indotto gli enti responsabili dei minori a conferire le informazioni al sistema quasi in tempo reale.

Nel 2021 il SIM è stato completamente reingegnerizzato ed è confluito all'interno del Portale Servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accessibile solo attraverso il sistema di autenticazione SPID.

---

[3] *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?ri=CELEX:52022XC0321(03)&from=EN*

Con il nuovo SIM sono stati realizzati gli obiettivi di aumentare le performance del sistema e garantire la massima sicurezza dei dati raccolti secondo gli standard previsti per gli applicativi web della PA.

L'arrivo dei minori stranieri non accompagnati rappresenta ormai un elemento strutturale dei percorsi migratori verso l'Europa e, in particolare, verso il nostro Paese. Al 31 dicembre 2021, secondo i dati presenti all'interno del SIM, i MSNA presenti e censiti sul territorio nazionale erano 12.284 in crescita rispetto al 2020 di oltre 5mila unità (+74%). Si tratta prevalentemente di minori di genere maschile (97,3%), mentre la presenza femminile risulta pari al 2,7%. Con riferimento all'età, circa l'86% dei MSNA ha un'età compresa fra i 16 e i 17 anni. Al 31 dicembre 2021, i principali Paesi di provenienza dei MSNA sono il Bangladesh (2.843 minori), l'Egitto (2.221), la Tunisia (1.560), l'Albania (1.186) e il Pakistan (784). Considerate congiuntamente, queste cinque cittadinanze rappresentano più dei due terzi dei MSNA presenti in Italia (70%). Tra le Regioni italiane, la Sicilia si conferma la regione che accoglie il maggior numero di MSNA (3.466 minori pari al 28,2% del totale), seguita dalla Calabria (1.507, pari al 12,3%) e dalla Lombardia (1.202, pari al 9,8%). Considerate congiuntamente, queste tre Regioni accolgono più della metà dei MSNA presenti in Italia al 31 dicembre 2021.

La particolarità del *target* dei MSNA che giungono in Italia richiama con maggiore insistenza la necessità di avviare percorsi di accoglienza e integrazione strutturati che consentano la loro permanenza regolare nel nostro Paese.

In materia di misure di accompagnamento verso la maggiore età, l'articolo 32, comma 1 bis del D. Lgs. n. 286/1988 (T.U. dell'Immigrazione), riguarda le modalità di rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati al compimento dei diciotto anni. La norma consente ai minori, che non possono dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni, di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo al compimento della maggiore età, a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela, che abbiano svolto un percorso di integrazione virtuoso nel nostro Paese, attestato dall'ente locale, previo parere positivo della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Nel corso del biennio 2020-2021 sono stati emessi 3.607 pareri ex art. 32 del D. Lgs. n. 286/1998.

La crescente presenza dei MSNA in Italia comporta l'esigenza di porre in essere interventi idonei a dare una risposta pronta ed efficace ai bisogni, anche alla luce dei repentini mutamenti del fenomeno. Si pensi, ad esempio, alla crisi umanitaria derivante dall'emergenza in Ucraina: situazioni di questo tipo richiedono una grande flessibilità organizzativa e di lavoro. In particolare, si rende necessario garantire il puntuale svolgimento delle attività di censimento attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM) e le attività di reportistica e di monitoraggio della presenza dei minori. Parimenti, devono essere assicurate le attività di indagine familiare, e rilascio dei pareri ex art. 32 D. Lgs. n.. 286/1998, utili ai fini del pieno soddisfacimento del superiore interesse del fanciullo.

Con riferimento ai minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione è competente per la valutazione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, la delibera di nulla-osta ai progetti presentati dagli enti e le associazioni proponenti e il monitoraggio sulle modalità di soggiorno dei minori.

A causa dell'emergenza sanitaria da nuovo coronavirus Sars Cov-2, a partire dal mese di marzo 2020 i programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 286/1998 e agli artt. 8 e 9 del DPCM 535/1999, sono stati temporaneamente sospesi. Tale sospensione è stata poi revocata il 1° marzo 2022, allorquando era già pienamente in corso la crisi in Ucraina. In considerazione del fatto che l'Ucraina rappresenta da sempre uno dei principali paesi di provenienza dei minori accolti in Italia, la rete interessata dallo svolgimento dei progetti solidaristici di accoglienza riveste notevole rilevanza con riferimento ai minori provenienti dall'Ucraina.

Nel perseguire il costante miglioramento dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea e per garantire la massima sicurezza dei dati raccolti, nel 2022 in occasione della riapertura dei programmi è

stato realizzato un nuovo Sistema Informativo Minori Accolti – SIMA. Il SIMA, completamente reingegnerizzato e ampliato nelle sue funzionalità, è confluito all'interno del Portale Servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è accessibile solo attraverso il sistema di autenticazione SPID. Con il nuovo SIMA anche le singole famiglie, che prima operavano fuori sistema, dovranno presentare i propri progetti solidaristici tramite il sistema. Nella fase di diffusione del nuovo sistema è stata fortemente rafforzata l'attività di formazione e informazione all'utenza (associazioni e famiglie) da parte del supporto tecnico. Inoltre, la gestione dell'emergenza umanitaria conseguente alla crisi in Ucraina ha richiesto uno sforzo supplementare per il censimento di tutti i minori accolti presso famiglie o presso strutture nel territorio nazionale.

Questa Amministrazione, in aderenza alla vigente normativa nazionale ed internazionale, e in linea con gli atti di indirizzo sopra citati, intende proseguire nel lavoro di consolidamento della cooperazione inter-istituzionale tra i diversi livelli di *governance* competenti in materia di minori stranieri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale.

Gli obiettivi specifici che si intende perseguire sono i seguenti:

- assicurare il rispetto degli *standard* di qualità dei servizi erogati in materia di minori stranieri dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (cfr. Schede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.01.20224);
- assicurare la compiutezza e il rispetto della tempistica nell'esperimento dei procedimenti di competenza della medesima Direzione Generale in materia di minori stranieri (approvazione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea; rilascio del parere sul percorso di integrazione socio lavorativo del minore straniero non accompagnato, ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età);
- consolidare le attività di censimento e monitoraggio sulla presenza e sulle modalità di soggiorno dei minori non accompagnati nel territorio nazionale;
- fornire analisi aggiornate di natura quali-quantitativa che, anche attraverso una specifica reportistica, costituiscano un patrimonio informativo a disposizione di tutti sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati.
- fornire supporto per il censimento dei minori stranieri non accompagnati attraverso il Sistema informativo minori (SIM), anche attraverso assistenza agli utenti del SIM.
- fornire supporto per la presentazione dei progetti solidaristici di accoglienza attraverso il Sistema informativo minori accolti (SIMA), anche attraverso assistenza agli utenti del SIMA.

II. FABBISOGNO DI SUPPORTO

L'oggetto del fabbisogno di supporto che si intende soddisfare attraverso la presente operazione negoziale consiste nella prestazione del servizio di *assistenza tecnica* a supporto dei compiti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati) e si articola secondo le seguenti linee di attività:

LINEA 1) MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO

a) supporto al censimento dei minori stranieri non accompagnati, attraverso l'utilizzo del Sistema informativo minori (SIM), e supporto per l'archiviazione elettronica e cartacea dei procedimenti amministrativi e delle segnalazioni pervenute alla Direzione Generale al di fuori

[4]( ) Cfr. gli allegati DG immigrazione disponibili sul sito internet del Ministero (http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Servizi-erogati/Pagine/Archivio-2022.aspx)

del SIM;

b) supporto alla diffusione del SIM presso le Amministrazioni territoriali competenti, attraverso assistenza a distanza (mail e telefono), predisposizione di strumenti informativi quali guide-utente o FAQ e, su richiesta della Direzione Generale, anche con visite *in loco*;

c) assistenza agli utenti del SIM per il rilascio delle credenziali e l'accesso e il corretto utilizzo dell'applicativo;

d) assistenza agli utenti del SIM per l'utilizzo delle funzionalità preordinate all'accesso al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

e) supporto all'istruttoria documentale finalizzata alla promozione delle indagini volte all'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato nel Paese d'origine del minore o in Paesi terzi;

f) supporto all'attività di istruttoria propedeutica all'adozione dei provvedimenti di competenza della Direzione Generale nei confronti del minore straniero non accompagnato, in particolare con riferimento al rilascio del parere ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 286/1998;

g) sotto il diretto coordinamento della Direzione Generale, elaborazione di *Report* statistici mensili (anche in lingua inglese) sulla presenza dei MSNA nel territorio nazionale; produzione di *report* di analisi quali-quantitativa sul fenomeno dei MSNA a cadenza semestrale (anche in lingua inglese); il *Report* semestrale dovrà contenere un aggiornamento del quadro normativo di riferimento, le caratteristiche e la distribuzione territoriale dei MSNA sull'intero territorio nazionale, un'analisi della tipologia di accoglienza, e una sintesi di tutte le attività riguardanti i MSNA svolte dalla Direzione Generale; per rispondere ad esigenze conoscitive specifiche della Direzione Generale, produzione di analisi quali-quantitative su gruppi target dei minori stranieri non accompagnati o su aspetti particolari;

h) supporto nella cooperazione e raccordo con le altre PP.AA. interessate (Questure, Tribunali per i minorenni, Enti locali, Prefetture), nonché con tutti i soggetti coinvolti nel sistema di protezione dei MSNA;

i) attività di segreteria tecnico-amministrativa e *help-desk* telefonico.

LINEA 2) MINORI STRANIERI ACCOLTI TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO:

a) supporto all'istruttoria sui singoli progetti di accoglienza temporanea dei minori stranieri accolti nell'ambito dei progetti solidaristici;

b) gestione ed aggiornamento del Sistema Informativo Minori Accolti–SIMA (www.servizi.lavoro.gov.it), con particolare riferimento all'assolvimento dei compiti previsti in capo alla Direzione Generale dal D.P.C.M. n. 535/1999 e dalle Linee Guida (disponibili su www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/Pages/Consultazione_pubblica_Minori_Accolti.aspx) che stabiliscono i criteri di valutazione e le modalità delle richieste per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea;

c) monitoraggio sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri accolti, anche attraverso visite *in loco* (in numero non inferiore a 10) presso i soggetti proponenti i programmi solidaristici di accoglienza temporanea;

d) elaborazione, sotto il diretto coordinamento della Direzione Generale, di un *report* annuale sul fenomeno dei minori accolti;

e) attività di segreteria tecnico-amministrativa e *help-desk* telefonico.

Il servizio sopra descritto dovrà essere eseguito presso la sede della stazione appaltante, sita in Roma, via Flavia, 6.

Le attività dovranno essere rese dall'affidatario in stretto raccordo con l'amministrazione appaltante, nel rispetto delle direttive impartite dalla stessa, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel precedente paragrafo I.

III. PERIODO E TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI

La specifica tempistica di esecuzione delle attività comprese nei servizi tutti suindicati è ovviamente strettamente dipendente dalle concrete occorrenze di supporto che andranno a manifestarsi in capo alla Direzione Generale.

In ogni caso si tratterà di servizio di natura tendenzialmente continuativa, per una durata complessiva prevista di mesi 24 (ventiquattro).

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserverà, negli atti di gara, la facoltà di avvalersi del disposto dell'articolo 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale conformi al progetto a base di gara) per una durata non superiore ai ventiquattro mesi e per un importo e tariffe unitarie non superiori al corrispettivo aggiudicato.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserverà inoltre la facoltà, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, di modificare la durata del contratto, attraverso una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'affidatario dell'appalto sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

IV. GRUPPO E SOTTOGRUPPI DI LAVORO

I servizi oggetto di affidamento verranno resi dall'Operatore affidatario a mezzo di gruppo di lavoro composito, altamente integrato al proprio interno, operante sotto la supervisione ed il coordinamento operativo del capo progetto (v.si infra).

In considerazione della sostanziale omogeneità tipologica dei compiti in affidamento, viene individuato un unico gruppo di lavoro per le 2 Linee di servizio di cui si compone l'appalto, fatto salvo che già in offerta tecnica e comunque in corso di rapporto potrà essere definita una distribuzione funzionale degli impegni che tenga conto delle diverse Linee di servizio.

In ogni caso, la responsabilità complessiva e specifica della corretta ed utile prestazione dei servizi richiesti resta in capo all'Operatore economico affidatario, il quale dovrà dunque provvedere alla gestione e conduzione esterna del gruppo in modo da garantire la continuità ed efficacia delle attività allo stesso demandate.

Le risorse da impiegare nell'esecuzione del servizio in affidamento dovranno rispondere ai requisiti previsti dai profili di seguito descritti, da intendersi a tutti gli effetti come requisiti minimi.

I nominativi delle figure professionali individuate - nel rispetto delle specifiche appresso fornite, nonché degli eventuali elementi curricolari migliorativi proposti in sede di offerta - verranno trasmessi dall'Operatore affidatario nel periodo compreso fra la comunicazione di aggiudicazione definitiva ed i primi 10 giorni lavorativi successivi alla stipula del contratto, unitamente ai relativi curricula, sottoscritti dalle risorse medesime e corredati di copia di documento di identità.

Nell'arco dell'intera durata dell'affidamento, i relativi profili professionali delle risorse impiegate saranno considerati invariati, non rilevando l'esperienza professionale acquisita in corso di rapporto rispetto alla qualifica di riferimento.

Detto gruppo di lavoro offerto dovrà rispettare almeno (per numerosità e qualificazione specifica delle

risorse) la configurazione di seguito indicata.

a) **n. 1 coordinatore/capo progetto** a tempo parziale, per un numero di giornate mensili non inferiori a 13, con esperienza lavorativa di almeno 14 anni ed esperienza nella gestione di progetti complessi per servizi di supporto all'attività di Pubbliche Amministrazioni almeno decennale nonché esperienza nella specifica funzione (coordinatore / capo progetto, comunque denominato) almeno triennale;

b) **n. 1 risorsa specialistica** a tempo parziale, per un numero di giornate mensili non inferiori a 9, con esperienza lavorativa almeno decennale ed esperienza specifica nel campo dell'**analisi dei dati e dell'elaborazione statistica** almeno settennale;

c) **n. 6 risorse senior** a tempo pieno (220 gg. annue), con esperienza lavorativa almeno settennale ed esperienza nella specifica materia dell'immigrazione e dell'integrazione dei minori migranti almeno quinquennale;

d) **n. 1 risorsa senior** a tempo pieno (220 gg. annue), con esperienza lavorativa almeno settennale ed esperienza nella specifica materia dell'analisi funzionale dei sistemi informativi, con particolare riferimento alle strutture delle banche dati, almeno quinquennale;

e) **n. 4 risorse junior** a tempo pieno (220 gg. annue), con esperienza lavorativa almeno quadriennale ed esperienza nella specifica materia della gestione di istruttorie relative a procedimenti amministrativi almeno biennale.

Tutte le risorse, nell'ambito delle direttive fornite dal committente, opereranno all'interno del gruppo in via strettamente integrata, con il coordinamento del capo progetto.

In particolare, le figure specialistiche sopra indicate alle lettere b) e d) interagiranno con continuità tra esse stesse, il capo progetto e gli altri elementi del gruppo, essendo chiamate a fornire contributi funzionalmente ed operativamente inscindibili rispetto alle attività attese dal gruppo di lavoro nel suo complesso.

In sede di offerta i concorrenti saranno chiamati a precisare la consistenza e la distribuzione delle giornate lavoro offerte all'interno del gruppo di lavoro come sopra descritto.

L'offerta di profili o risorse ulteriori, tenuto conto del programma di intervento definito, non comporterà di per sé l'attribuzione, in sede di valorizzazione della medesima, di punti gara aggiuntivi.

I componenti l'intero gruppo di lavoro dovranno conoscere gli applicativi del pacchetto *Office*; inoltre dovranno possedere capacità informatiche ed esperienza nell'utilizzo della posta elettronica e posta elettronica certificata.

L'affidatario del servizio dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per tutta la durata del servizio.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo né nelle qualifiche professionali indicate, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante in presenza di giustificate cause non imputabili alla volontà dell'Impresa.

Fermo questo, le risorse proposte in sostituzione dovranno possedere caratteristiche curricolari specifiche almeno pari a quelle delle risorse sostituite.

Ciascuna delle risorse messe a disposizione dall'Operatore dovrà essere autosufficiente sotto il profilo della strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività di competenza.

V. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008

Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si fa riferimento all'art. 3-bis del D. Lgs. cit., il quale dispone che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale; allo stesso modo l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si è espressa nel senso di "escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante". Ne consegue che, stante la natura prettamente intellettuale del servizio di cui trattasi, non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono stimabili pari a € 0,00. Nella valutazione di congruità delle offerte di gara si terrà comunque conto degli oneri per la sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili alla esecuzione dell'appalto in affidamento.

VI. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

VI.1 Costi della sicurezza

Relativamente ai costi della sicurezza da interferenze, si è detto già al paragrafo precedente che tali costi non sussistono in relazione alla presente operazione. Gli oneri di sicurezza da rischio specifico, i quali dovranno in ogni caso essere adeguatamente considerati dai concorrenti in sede di offerta, agli effetti della presente analisi (nella specifica prospettiva della stima del costo complessivo dell'intervento) si intendono compresi nella voce relativa alle spese generali.

VI.2 Importo a base d'asta

Il valore massimo dell'affidamento e quindi l'importo da porre a base di gara è stato stimato in complessivi € 1.486.000,00 (euro unmilionequattrocentottantaseimila/00) oltre IVA ed eventuali altri eventuali contributi obbligatori di legge.

Parametri realizzativi

Per la determinazione di tale importo sono stati impiegati parametri realizzativi individuati essenzialmente attraverso raffronti diretti con servizi corrispondenti od analoghi acquisiti dalla scrivente Amministrazione nel settore di riferimento, tenuto conto naturalmente dello specifico quadro di fabbisogni descritto nei paragrafi precedenti.

Si tratta, più esattamente, dei parametri relativi alla composizione del gruppo di lavoro dedicato ed alla consistenza dei volumi richiesti per singola risorsa sopra indicati al precedente paragrafo IV.

Parametri economici

Per le risorse umane da impiegarsi nella attività di progetto sono state individuate delle tariffe unitarie di conto (per g/l) coerenti con le tariffe stabilite nella Convenzione quadro di riferimento del PON SPAO e altri PON FSE stipulata da CONSIP nel luglio 2017 per attività di supporto specialistico verso le AdG ed AdC dei PON medesimi.

Le stesse tariffe sono state quindi prudenzialmente ridotte - tenuto conto della corrispondenza solo parziale del contesto funzionale preso a riferimento, del 25 % per la figura degli esperti junior e del 15 % per le restanti figure.

Anche comunque sono state condotte specifiche indagini di mercato per verificare la persistente congruità di tali tariffe.

Sono stati comunque tenuti in debito conto anche i costi lordi risultanti dagli strumenti di contrattazione collettiva ritenuti maggiormente pertinenti o prossimi rispetto all'oggetto dell'intervento, ricostruiti in termini di costi aziendali complessivi sulla base delle apposite tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sulla base di tale analisi è stata individuata la seguente matrice di gg.

lavoro / tariffe di impegno:

Risorsa/e	*n. gg complessive stimate nel periodo*	*importo unitario di conto per g/l (in €)*	*Totali (in €), IVA esclusa*
n. 1 Capo progetto	312	514,25	160.446,00
n. 1 Esperto analisi dati	216	337,45	72.889,20
n. 6 Consulenti senior	2.640	312,80	825.792,00
n. 1 Esperto informatico senior	440	214,20	94.248,00
n. 4 Consulenti junior	1.760	189,00	332.640,00
Totali	**5.368**	/	**1.486.015,20**

Si fa presente che tali tariffe (IVA a parte) si intendono al lordo di ogni onere e spesa, comprese quelle generali, nonché quelle relative alle attrezzature di tipo informatico ad uso personale delle risorse suindicate. Il totale sopraindicato, agli effetti della determinazione della base d'asta della procedura, è stato quindi approssimato, per difetto, ad € **1.486.000,00**.

VI.3 Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

L'Amministrazione procedente intende provvedere alle attività necessarie all'affidamento del servizio ed al controllo della fase di esecuzione del contratto a mezzo di proprio personale o di altro personale pubblico di cui possa avvalersi senza oneri aggiuntivi.

Nel prospetto degli oneri di cui trattasi non vi è inoltre necessità di considerare le spese per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. o degli estratti del medesimo sui quotidiani, in quanto in ambo i casi da rimborsarsi - *ex lege* - da parte del concorrente aggiudicatario.

Di conseguenza, l'elenco delle voci di spesa stimate necessarie per l'acquisizione dei servizi oggetto del contratto in affidamento (salvo variazioni sui costi interni, in relazione a scelte di carattere organizzativo ancora da compiersi) può formularsi come segue:

a) corrispettivo massimo di competenza del Fornitore = € 1.486.000,00

b) IVA sul detto importo (ad aliquota corrente, pari al 22%) = € 329.920,00

c) contributo gara (ANAC) a carico pubblico = € 600,00

per un totale ad oggi stimabile, quindi - fatta salva la spesa relativa ad eventuale successivo separato affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016, per importo non superiore a quello di aggiudicazione - pari ad **€ 1.816.520,00**.

La presente operazione negoziale verrà finanziata con la disponibilità del capitolo 3783 “Fondo nazionale per le politiche migratorie” dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali per l’esercizio.

VII. CAPITOLATO SPECIALE, SCHEMA DI CONTRATTO E DISCIPLINARE DI GARA

Si allega il testo del Capitolato predisposto, ed unito schema di contratto, nonché il relativo Disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui al Bando-tipo ANAC n. 1/2021.

- fine documento -